



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione  
Dirigenziale**

SUPPORTO PNRR

Servizio:

Ufficio:            SUPPORTO PNRR

N° Prop. 469 del 05/06/2023

DETERMINAZIONE N. 415 del 07/06/2023

**OGGETTO: AREA T2. M5C2. BANDO RIGENERAZIONE URBANA. PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI VIA VALLI VALDOSTANE NEL QUARTIERE DORA FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INTEGRAZIONE ED ESTENSIONE DELL’AFFIDAMENTO DI INCARICO ALLO STUDIO ING. CORRADO TRASINO E ASSOCIATI. IMPEGNO DI SPESA. MODIFICA CIG E IMPEGNO DELLA SPESA PER IL CONTRIBUTO ANAC. [CUP C61B21004260001 CIG 9862759E30]**

#### **IL DIRIGENTE**

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale” è risultato possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano;
- per il primo triennio 2021-2023, i Comuni beneficiari potevano fare richiesta, per uno o più interventi, entro i seguenti limiti massimi:
  - 5 mln di euro per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti;
  - 10 mln di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti; 20 mln di euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni capoluogo o sede di città metropolitana;
- il Comune di Aosta ha aderito al bando in oggetto attraverso una proposta complessiva di interventi integrati e coordinati tra loro, riguardanti in particolare il Quartiere Dora mediante una o più delle tipologie di azione previste all'art. 3 (Ammissibilità degli interventi), comma 1 del DPCM citato;
- tra gli interventi indicati rientra la sistemazione di via Valli Valdostane nel tratto compreso tra la rotonda all'altezza della portineria est dello stabilimento “Cogne” e l'intersezione con via Dora Baltea, con nuovo marciapiede lungo via Valli Valdostane nel Quartiere Dora;



- con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";
- l'intervento in esame è stato oggetto di stipula di atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno per i progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2 Investimento /Subinvestimento 2.1 "*Rigenerazione Urbana*";
- con Determinazione Dirigenziale n. 513/2022 veniva affidato allo Studio Tecnico "Studio Ing. Corrado Trasino & Associati" di Aosta, l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva da sviluppare ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs 50/2016 e smi, e degli articoli 24 e ss del DPR 207/2010 e smi;
- lo Studio Tecnico incaricato ha provveduto al deposito della Progettazione Definitiva ed Esecutiva, redatta nei modi e nei termini di cui agli articoli 24 – 43 del DPR 207/2010 e smi;
- la spesa complessiva relativa al medesimo intervento, come emerge dal quadro economico della progettazione esecutiva, è venuta ora ad assestarsi, in virtù di scelte progettuali migliorative e necessitate dal fisiologico approfondimento esecutivo, in complessivi Euro 1.796.903,27;
- si rende, pertanto, necessario adeguare il corrispettivo professionale dello Studio Tecnico "Studio Ing. Corrado Trasino & Associati" di Aosta, in ragione delle indicate variazioni progettuali, avendo quale parametro di riferimento il medesimo meccanismo tariffario utilizzato per l'affidamento iniziale;
- l'affidamento integrativo non può superare ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b e comma 7, il 50% del contratto originario, pari a Euro 53.563,26 x 50%, e quindi pari ad euro 80.344,89, oltre IVA e INARCASSA;
- il valore complessivo dell'incarico, comprensivo delle prestazioni esposte a titolo di integrazione, risulta così determinato, come da preventivo dello "Studio Ing. Corrado Trasino & Associati":
  - a) euro 53.563,26 – incarico originario;
  - b) euro 19.044,64 – integrazione incarico progettazione;per il totale pari ad euro 72.607,90, oltre euro 2.904,32 (INARCASSA 4%) ed euro 16.612,68 (IVA 22%);
- il compenso è da ritenersi congruo e coerente con le prestazioni da affidare, tenuto conto dei parametri tariffari vigenti, anche con riferimento al costo della manodopera che nel caso di specie non è sussistente trattandosi di prestazioni di natura intellettuale eseguita dai soci dello studio;



- dato atto della permanenza in capo all'operatore economico dei requisiti generali e dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali di cui agli artt.80 e 83 del D. Lgs. 50/2016 ed in particolare il possesso dei requisiti previsti dal vigente D. Lgs 81/2008;
- richiamato l'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" pubblicato nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 in merito alla possibilità di procedere all'affidamento diretto, da parte del Responsabile del procedimento, per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- ritenuto opportuno provvedere all'impegno della spesa corrispondente;

Considerato che:

- è stata verificata la disponibilità all'interno dell'Ente di professionisti abilitati allo svolgimento dell'incarico in oggetto e che tale ricognizione ha dato esito negativo, in ragione della specifica professionalità necessaria per il suo espletamento;
- è stata, quindi, accertata la carenza in organico di personale con specifiche competenze di carattere tecnico in materia di ingegneria impiantistica e si rende necessario, quindi, affidare a professionisti esterni l'incarico medesimo;
- l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *"di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile"*;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *"Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche"*;
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, definiscono le modalità ed i criteri



applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);

- in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- la motivazione deve riportare le ragioni che rendono impossibile l'applicazione delle misure relative agli obblighi assunzionali, come ad esempio nel caso di affidamenti di modico valore, o procedure che prevedano un numero di assunzioni inferiori a tre unità di personale;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento diretto ad un operatore professionista (e quindi di una procedura non costituente gara a tutti gli effetti), si ritiene possibile derogare al predetto obbligo imponendo comunque al professionista medesimo, laddove debba assumere personale per il servizio medesimo di attenersi alle norme previste dal PNRR, in materia di assunzioni di giovani e donne. La violazione di tale norma comporta l'applicazione della penale pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi del comma 6 del citato DL 77/2021 (convertito con legge 108/2021);
- per quanto concerne la regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3 bis del citato Decreto- convertito con legge 108/2021) il professionista ha dichiarato di essere in regola con le norme vigenti, non occupando un numero di dipendenti pari o superiori a 15 unità;
- infine, nel caso di specie non rilevano gli ulteriori obblighi di cui all'art. 47, comma 2, del DL 77/2021 (convertito con legge 108/2021) in ordine al Rapporto sulla situazione del personale, atteso che l'operatore economico non occupa più di 50 dipendenti;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 120/2020, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della medesima norma, "(...) possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.";
- la Stazione Appaltante, per quanto sopra, può procedere all'assegnazione del servizio attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
- nel caso di specie gli elementi di cui all'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016 sono rinvenibili nel documento presente e negli atti richiamati, quali parte integrante, qui richiamato integralmente. In particolari detti elementi sono:
  - a) oggetto dell'affidamento – L'incarico è finalizzato ad ottenere le seguenti prestazioni, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs 50/2016, del DM 49/2018 e del DPR 207/2010 (per le parti ancora in vigore): Progettazione Definitiva ed



Esecutiva; Ogni altra prestazione connessa o compresa nella parcella degli onorari, ivi compresa la partecipazione a riunioni ed incontri organizzati e richiesti dal Comune ai fini dell'espletamento dell'incarico;

- b) importo dell'affidamento – L'importo è fissato, compresa l'integrazione, nella misura di euro 72.607,90, oltre euro 2.904,32 (INARCASSA 4%) ed euro 16.612,68 (IVA 22%), per il totale di euro 92.125,50;
- c) requisiti – il Professionista è in possesso dei requisiti generali e speciali necessari per l'espletamento del servizio;
- d) termine di consegna della progettazione – Il termine di consegna degli elaborati progettuali è fissato in via d'urgenza sulla base delle indicazioni del RUP;
- e) disposizioni in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) - Si richiamano le disposizioni del presente documento;

Atteso che alla procedura di affidamento dell'incarico di progettazione originario, di cui alla determinazione dirigenziale n. 513/2022, era stato attribuito il Codice Identificativo Gara (in seguito CIG) 93171535E2;

Considerato che tale codice è stato cancellato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (in sigla ANAC) in conformità alla delibera ANAC n. 1/2017 che dispone che i CIG non perfezionati siano cancellati automaticamente dal sistema decorsi 90 giorni dalla relativa data di creazione se non sono nel frattempo perfezionati, come nel caso presente per mero errore materiale;

Reso noto che tale cancellazione non ha alcun effetto sulla procedura di affidamento seguita ma necessita di un nuovo inserimento dati e dell'ottenimento del nuovo CIG;

Considerato che il nuovo CIG è il seguente: 9862759E30;

Richiamato l'obbligo, in base alla legge n. 266/2005, di corrispondere all'ANAC la spesa a carico delle stazioni appaltanti, quale contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per ogni procedura di affidamento, stabilita da ultimo con la delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 in 30,00 euro per le procedure di importo compreso tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro, come quella di cui trattasi;

Ritenuto opportuno provvedere alla presa d'atto della variazione del CIG, all'impegno della spesa sopra indicata in favore di ANAC nonché all'impegno di spesa per l'integrazione dell'incarico professionale;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

- 1) di ritenere le premesse parte integranti del presente atto, ivi compresi i documenti ivi richiamati;



- 2) di estendere ed integrare l'incarico allo "Studio Ing. Corrado Trasino & Associati", di cui alla Determina n. 513/2022, inerente la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di sistemazione di via Valli Valdostane nel Quartiere Dora finanziati dall'Unione Europea, in ragione dell'aumento delle prestazioni connesse alle variazioni progettuali intervenute nella fase esecutiva della medesima;
- 3) di estendere ed integrare l'incarico allo "Studio Ing. Corrado Trasino & Associati", di cui alla Determina n. 513/2022, per l'importo complessivo (integrazione compresa) di euro 72.607,90, oltre euro 2.904,32 (INARCASSA 4%) ed euro 16.612,68 (IVA 22%), per il totale di euro 92.125,50;
- 4) di dare atto che la predetta estensione ed integrazione concerne un affidamento complessivo inferiore alla soglia di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" pubblicato nella G.U. n. 228 del 14 settembre 2020 ed inferiore altresì al limite previsto dall'art. 157, comma 1, del D. Lgs 50/2016 e smi;
- 5) di affidare l'incarico di cui trattasi, allo studio tecnico "Studio Ing. Corrado Trasino & Associati" con sede in via F. Chabod, 44 di Aosta (P.IVA 00649730074) in relazione ai curricula presentati, alla specializzazione dimostrata ed al preventivo di spesa presentato, per le motivazioni illustrate in premessa;
- 6) di dare atto che, qualora la verifica di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. circa il possesso dei requisiti di ordine generale non avesse esito favorevole, il presente provvedimento di affidamento decadrà automaticamente;
- 7) di dare atto che il professionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 3, comma della Legge 13 agosto 2010, n. 136, riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari;
- 8) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

a)	Importo dell'incarico complessivo	euro	72.607,90
b)	Contributo INARCASSA (4%)	euro	2.904,32
c)	IVA 22% su a)+b)	euro	16.612,68
d)	Importo complessivo	euro	92.124,90
e)	Importo finanziato con D.D. n. 513/2022	euro	67.961,06
f)	Importo da finanziare	euro	24.163,84

- 9) di impegnare la spesa complessiva di euro 24.163,84 al Cap. 10.05.2.02.4526162 "PNRR M5C212.1P (BRU) Via Valli Valdostane INC" del bilancio finanziario per l'esercizio in corso. Prenotazione n. 1686/2023 mantenendo la somma prenotata per ulteriori prestazioni . Imp. n. 1719/2023;
- 10) di dare atto che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2023;





- 11) di dare atto della avvenuta modifica del CIG. Il nuovo CIG è il seguente: 9862759E30 e che tale CIG è connesso all'impegno n. 1763/2022;
- 12) di dare atto dell'obbligo di corrispondere all'ANAC la spesa a carico delle stazioni appaltanti, quale contributo per le spese di funzionamento dell'Autorità per ogni procedura di affidamento, stabilita da ultimo con la delibera ANAC n. 621 del 20.12.2022 in 30,00 euro per le procedure di importo compreso tra 40.000,00 euro e 150.000,00 euro, come quella di cui trattasi;
- 13) di approvare il seguente quadro di spesa:

a)	Importo del contributo ANAC	euro	30,00
b)	Totale	euro	30,00

- 14) di impegnare la somma complessiva pari ad euro 30,00, (diconsi euro trenta/00), in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con imputazione al capitolo 01111.04.3115191 "Contributo autorità di vigilanza" del bilancio per l'esercizio finanziario per l'esercizio 2023. Imp. n. 1720/2023;
- 15) di dare atto che tale spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2023.

**RAGIONERIA:** verificato e modificato Cig su imp. 1763/2022  
Registrato impegni 1719 e 1720/2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Il Dirigente Coordinatore  
FRAMARIN MARCO  
(firmato digitalmente)